

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO E NORME CHE DISCIPLINANO L'ATTIVITÀ DELLA BANDA

I SOCI E L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1) L'Assemblea dei soci della Banda Municipale di Medicina è l'organo istituzionale con potere sovrano nella conduzione dell'associazione. Esprime questo potere attraverso l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti, attraverso l'approvazione del rendiconto consuntivo, attraverso la possibilità con una maggioranza qualificata di sfiduciare il Consiglio e il Collegio, e modificare il presente regolamento. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente.

2) L'Assemblea dei soci può essere convocata ogni qualvolta ce ne sia la necessità dal Presidente, con una mozione firmata da almeno 5 consiglieri, con una mozione firmata da tutti e 3 i Revisori dei conti, da una mozione firmata da almeno un terzo dei soci. L'annuncio della convocazione va dato con almeno una settimana di preavviso e affisso in sede o sala prove.

3) I soci ordinari sono i soci musicisti appartenenti al complesso musicale. I soci sostenitori sono soci non musicisti che sostengono la Banda nelle sue finalità. Possono associarsi come soci sostenitori anche gli allievi della Scuola di Musica non ancora membri permanenti del complesso. I soci sostenitori possono pagare quote sociali differenziate rispetto ai soci ordinari, non hanno diritto di voto e non possono essere eletti negli organi istituzionali.

4) I soci (ordinari o sostenitori) a pieno titolo sono coloro che entro la data del 31 dicembre si mettono in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno successivo. La quota associativa deve essere pagata al tesoriere o in caso di impedimento a un consigliere o a un revisore dei conti che rilascerà la tessera o una ricevuta valida ai fini della regolarizzazione della posizione del socio.

5) I soci sospesi sono i soci che al 1 gennaio non sono in regola con il pagamento della quota associativa. I soci sospesi non hanno potere di voto nelle assemblee e nelle elezioni, ma vengono contati come soci nelle decisioni che richiedono la maggioranza semplice o qualificata dei soci. I soci sospesi decadono da eventuali cariche istituzionali. I soci sospesi tornano soci a pieno titolo non appena durante l'anno si mettono in regola con il pagamento della quota associativa, ma non vengono reintegrati nelle eventuali cariche istituzionali da cui sono decaduti.

I soci decadono completamente se non si mettono in regola con il pagamento della quota associativa entro la fine dell'anno, o se danno volontarie dimissioni. I soci decaduti sono tenuti a consegnare ogni dotazione avuta in assegnazione e non possono avere nessuna rivalsa sui beni di proprietà dell'associazione.

6) Per diventare soci della Banda occorre farne richiesta in qualunque periodo dell'anno al Consiglio Direttivo, dichiarando di accettare lo statuto e il presente regolamento.

Una volta che il Consiglio abbia approvato formalmente la richiesta di diventare socio, e ne abbia dato comunicazione attraverso la pubblicazione del verbale, si diventa socio effettivo nel momento del pagamento della quota associativa annuale.

Gli allievi della Scuola di Musica divengono di norma soci effettivi giunti al termine del corso. Il Consiglio Direttivo ha comunque facoltà per giustificati motivi di decidere diversamente.

7) Ogni socio deve essere portato a conoscenza dello statuto e del regolamento attraverso la permanente esposizione dello stesso in sede o sala prove.

8) È dovere del socio tenersi aggiornato sulla vita associativa attraverso la lettura degli atti esposti in sede o sala prove o attraverso la consultazione del sito internet della Banda.

9) I soci ordinari componenti del complesso musicale sono tenuti a partecipare al massimo numero di prove e servizi compatibilmente con i propri impegni e la propria disponibilità di tempo libero. Sono tenuti a mantenere durante le prove, i servizi e i concerti, un comportamento decoroso e consono alle circostanze. Sono tenuti a informare i responsabili della propria disponibilità a partecipare ai vari servizi a cui la Banda è chiamata, e di ogni variazione della stessa.

10) Ogni socio ordinario componente del complesso musicale ha il diritto a partecipare alle manifestazioni in cui sia coinvolta la Banda salvo il caso in cui incorra in sanzioni disciplinari. Il Direttore può inoltre decidere l'astensione di un bandista ad un servizio o ad un concerto in caso di una non adeguata preparazione.

11) Ad ogni socio è consentito suonare anche in altre Bande o complessi musicali, anche con l'eventuale strumento musicale avuto in dotazione.

Se il socio usa uno strumento di proprietà della Banda o del Comune di Medicina, avrà il dovere di dare la priorità ai servizi e concerti della Banda Municipale di Medicina.

12) Ogni prestazione a favore della Banda è fornita a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo potrà eventualmente decidere di fornire un rimborso spese ai soci che partecipano alle manifestazioni in cui è impegnata la Banda.

13) Gli strumenti, le divise, e tutto il materiale consegnato ai soci sono di proprietà della Banda o gestiti dalla Banda e devono essere tenuti con cura. L'utilizzatore ne è responsabile e deve provvedere alla loro manutenzione e a restituirli in piena efficienza, salvo il normale deperimento in seguito ad un uso corretto, in caso lasci la Banda o non siano più necessari.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

14) Le elezioni del Consiglio Direttivo si svolgono tra gennaio e marzo e il nuovo Consiglio entra in carica nel momento della sua prima riunione e con l'elezione del Presidente.

15) La commissione elettorale per l'elezione del Consiglio Direttivo, composta da 3 membri nominati dal Collegio dei Revisori dei conti anche tra i propri componenti, decide le modalità delle elezioni, sovrintende alle elezioni stesse ed è responsabile della loro regolarità.

16) Ogni elettore può esprimere fino a un numero di preferenze pari ai consiglieri da eleggere. Un socio assente può delegare per iscritto alla votazione un altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

17) I soci che ottengono il maggior numero di preferenze e dichiarano di accettare l'incarico sono eletti consiglieri. In caso di parità viene eletto consigliere il socio più giovane di età.

18) In caso di dimissioni e decadimento di un consigliere prima della fine del mandato, il socio votato che segue in ordine di preferenze prende il suo posto fino alla scadenza del mandato del Consiglio.

19) In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei membri del Consiglio, si considera decaduto l'intero Consiglio e si prepareranno le elezioni di un Consiglio nuovo.

20) Il Presidente della Banda, eletto dal Consiglio tra i suoi membri. Ha accesso ai locali e alle dotazioni della Banda. È il responsabile delle pubbliche relazioni, ha facoltà di parlare a nome del Consiglio Direttivo, ed ha l'obbligo di rappresentare le posizioni del Consiglio Direttivo. In caso di disaccordo insanabile tra il Presidente e le posizioni del Consiglio Direttivo, il Presidente è tenuto a dare le dimissioni. Può essere sfiduciato da una mozione firmata dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Decaduto un Presidente, il Consiglio Direttivo provvederà ad eleggerne un altro.

21) Il Consiglio Direttivo giunto al termine naturale del mandato può deliberare di variare il numero dei consiglieri da eleggere nelle nuove elezioni in numero non maggiore a due.

22) Il Consiglio Direttivo è delegato dall'Assemblea dei soci alla gestione generale della Banda e della scuola di musica, in piena autonomia e senza vincoli.

Può delegare parti specifiche di questo compito a commissioni o gruppi di lavoro composti da soci anche al di fuori del Consiglio. Può inoltre assegnare se lo ritiene utile responsabilità specifiche a soci anche oltre a quelle indicate nello statuto.

23) Il Consiglio ha l'obbligo di presentare ai Revisori dei conti e all'Assemblea al termine dell'anno e comunque prima delle elezioni del nuovo Consiglio, il bilancio e il rendiconto dell'anno concluso. I Revisori dei conti ne verificheranno la regolarità formale, mentre l'Assemblea ne approverà gli aspetti sostanziali.

Nel caso in cui il bilancio e il rendiconto non vengano approvati, i consiglieri uscenti non potranno essere rieletti nel nuovo Consiglio.

24) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono riservate ma possono parteciparvi con funzione di controllo i Revisori dei conti e chiunque invitato dal Consiglio stesso.

25) I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono pubblici e le delibere comunicate attraverso l'affissione del verbale in sede o in sala prove. Le delibere che hanno carattere permanente sono numerate ed esposte permanentemente come appendice al regolamento. A differenza del regolamento possono essere cambiate e superate da nuove delibere del Consiglio.

26) Le decisioni del Consiglio Direttivo non possono essere in contraddizione con gli articoli dello statuto e del presente regolamento.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

27) I Revisori dei conti oltre ad accertare la regolarità della contabilità svolgono il ruolo di custodi delle dotazioni della Banda, e di garanti dell'applicazione di statuto e regolamento.

28) Al Collegio dei Revisori dei conti è demandato il controllo della compatibilità delle decisioni del Consiglio con statuto e regolamento. Il Collegio può annullare una delibera del Consiglio Direttivo giudicata incompatibile con lo statuto o il regolamento, se tutti e tre i membri del Collegio si esprimono unanimi contro tale delibera.

29) Le elezioni del Collegio dei Revisori dei conti si svolgono a scrutinio segreto ogni 3 anni. Non si possono svolgere contemporaneamente alle elezioni del Consiglio Direttivo ma devono trascorrere almeno 2 mesi tra le due.

30) La commissione elettorale per l'elezione del Collegio, composta da soci nominati dal Presidente, decide le modalità delle elezioni, sovrintende alle elezioni stesse ed è responsabile della loro regolarità.

31) Ogni elettore può esprimere fino a 3 preferenze. I 3 soci che ottengono il maggior numero di preferenze e accettano l'incarico sono eletti Revisori dei conti, i 2 seguenti sono eletti revisori supplenti.

In caso di parità viene eletto il socio più anziano di età. Un socio assente può delegare per iscritto alla votazione un altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega

32) Se un membro del Collegio è impossibilitato a partecipare all'attività del Collegio per un tempo prolungato, può incaricare al suo posto per quel periodo il revisore supplente che segue in ordine di preferenze.

33) Se un revisore dei conti si dimette prima della fine del mandato, il revisore supplente che segue in ordine di preferenze diventa revisore dei conti effettivo.

34) Se il Collegio dei Revisori dei conti rimane composto da meno di 3 membri effettivi si svolgono elezioni suppletive per i membri del Collegio mancanti e per 2 nuovi revisori supplenti. I nuovi eletti rimangono in carica per il tempo rimanente alla scadenza dell'intero Collegio restante.

35) Il Collegio dei Revisori dei conti delibera a maggioranza semplice per i casi di sua competenza, salvo quando diversamente indicato.

36) Il Collegio dei Revisori dei conti fornisce la corretta interpretazione In caso di controversie sull'applicazione dello statuto o del regolamento.

37) Il Collegio dei Revisori dei conti mantiene e tiene aggiornato il registro ufficiale dei soci, aggiungendo i nuovi soci su indicazione del Consiglio Direttivo, eliminando i soci decaduti e tenendo traccia su indicazione del tesoriere dei soci in regola o meno con il pagamento della quota associativa. Prepara quindi le liste elettorali prima delle elezioni.

38) Il Collegio dei Revisori dei conti nomina, tra i suoi membri o tra i soci della Banda, uno o più responsabili per le dotazioni di strumenti musicali, con il compito di controllarne l'assegnazione ad allievi e bandisti, verificare che gli assegnatari li mantengano in condizioni di efficienza, e con l'accesso con funzioni di controllo al deposito degli strumenti musicali della Banda. Nomina inoltre uno o più responsabili per le divise con il compito di controllarne l'assegnazione ai bandisti e notificare al Consiglio l'eventuale necessità di acquisto di nuove divise. Nomina inoltre uno o più responsabili per l'archivio musicale della Banda con il compito di mantenerne la completezza.

LA SCUOLA DI MUSICA

39) La scuola di musica della Banda costituisce la struttura portante della Banda essendo la principale risorsa di musicisti ed è quindi oggetto delle maggiori attenzioni e dei maggiori sforzi da parte degli organismi responsabili della conduzione della Banda che si prefiggono il maggior numero degli allievi e la migliore qualità dello studio. Per la gestione della Scuola di Musica il Consiglio Direttivo nomina una Commissione che riferirà periodicamente sull'andamento della stessa.

ALTRE DISPOSIZIONI

40) Gli incarichi di Direttore della Banda, e di insegnante nella scuola di musica hanno durata annuale.

Il Consiglio Direttivo prima della fine dell'anno si riunisce per valutare l'attività del Direttore, degli insegnanti della scuola di musica e di qualunque altro incarico assegnato, e decide se chiedere a questi l'impegno anche per l'anno seguente. Decide inoltre l'ammontare della quota associativa per il nuovo anno.

41) Il programma musicale è deciso da una commissione nominata ogni anno dal Consiglio Direttivo tra i soci con maggiore preparazione musicale che si rendono disponibili. La commissione, nel predisporre il programma musicale deve tenere conto in generale delle indicazioni del Direttore e del gradimento dei bandisti. Il Direttore può comunque decidere in piena autonomia di non provare e/o eseguire un brano musicale se ne ritiene la difficoltà superiore alle capacità della Banda o se ritiene comunque il risultato dell'esecuzione di qualità insufficiente.

42) L'assegnazione del ruolo in organico di ogni bandista è decisa dal Consiglio Direttivo, tenendo in considerazione le preferenze del bandista, le esigenze di organico della Banda, e le indicazioni del Direttore.

43) In caso di preparazione musicale di un bandista inadeguata ad eseguire il programma deciso, il Consiglio Direttivo, consultandosi con il Direttore, può decidere di sospendere un socio ordinario dalla partecipazione a prove e/o servizi, fino a che non venga raggiunta la preparazione necessaria, eventualmente frequentando la scuola di musica della Banda. In questo caso comunque il socio non decade e rimane formalmente un socio ordinario.

44) Durante le prove, i servizi e i concerti, se non pianificato precedentemente, la decisione dei brani da eseguire spetta in piena autonomia a chi dirige in quel momento il complesso

45) L'Assemblea dei soci può assegnare la carica di Presidente Onorario della Banda ad una personalità illustre del Comune di Medicina. Il Presidente Onorario ha funzioni di indirizzo morale e pur non avendo incarichi di gestione può indirizzare suggerimenti agli organi istituzionali della Banda che hanno il dovere di discutere ed eventualmente esprimersi formalmente su tali suggerimenti.

NORME DI GARANZIA

46) La carica di consigliere e di revisore dei conti non sono accumulabili, ed è necessario optare per una carica o l'altra nel caso si venga eletti in entrambi i ruoli.

47) Il Direttore del complesso bandistico può essere socio della Banda o meno, ma in caso sia socio della Banda, l'incarico di Direttore è incompatibile con ogni carica istituzionale.

48) Il Collegio dei Revisori dei conti può comminare sanzioni disciplinari con l'accordo unanime di tutti i suoi membri, nei confronti di soci, in caso di gravi mancanze. Le sanzioni possono andare dalla sospensione temporanea dall'attività della Banda, al decadimento definitivo da socio.

49) Il Collegio dei Revisori dei conti può con decisione all'unanimità sfiduciare il Consiglio per grave e continuata violazione dello statuto, e indire nuove elezioni del Consiglio stesso. In questo caso anche il Collegio dei Revisori dei conti decade dopo 2 mesi e si indicano elezioni per un nuovo Collegio, e non può comunque prima della decadenza sfiduciare nuovamente il Consiglio.

50) L'Assemblea dei soci può, prima della scadenza del mandato del Consiglio, sfiduciarlo, se in grave disaccordo con il suo operare, con una mozione firmata dalla maggioranza dei soci stessi.

51) Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea dei soci con una mozione approvata da più della metà dei soci stessi.

Approvato in data 23 Gennaio 2008 dall'Assemblea dei soci.

Il Collegio dei Revisori dei conti